

Imu e Tari, allargato il ravvedimento

Telefisco 2024

Rimedio per l'omessa dichiarazione anche oltre 90 giorni dalla scadenza

Via libera al ravvedimento per l'omessa dichiarazione dell'Imu, della Tari e degli altri tributi locali anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza di presentazione. In questo settore, infatti, non esiste alcuna disposizione che equipara

le dichiarazioni tardive a quelle omesse, perciò la regolarizzazione dell'omissione dichiarativa segue le regole generali del ravvedimento operoso (che non hanno limiti di tempo). È una delle risposte fornite dal ministero dell'Economia e delle finanze in occasione di Telefisco 2024. I quesiti sono pubblicati e commentati oggi per la prima volta. Altre risposte riguardano gli oneri accessori nella riscossione coattiva e l'imposta di soggiorno, in particolare gli obblighi della struttura ricettiva per il tributo non versato dai turisti.

Luigi Lovecchio — a pag. 19

Dichiarazioni dei tributi locali: sì al ravvedimento oltre i 90 giorni

Per le principali imposte comunali, i dati rilevanti ai fini dei controlli sono già presenti nei database

Adempimenti

Non esiste alcuna previsione che qualifichi come omesse le trasmissioni tardive

L'articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998 non si applica al prelievo locale

Luigi Lovecchio

Il ravvedimento per omessa dichiarazione nei tributi locali può essere effettuato anche oltre il termine breve di 90 giorni dalla scadenza di presentazione. Questo perché nel comparto in esame non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell'omissione dichiarativa potrà avvenire secondo le

regole previste per la generalità delle violazioni dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questa importante e condivisibile precisazione offerta dal Dipartimento delle politiche fiscali del Mef in risposta a un quesito di Telefisco 2024, che pubblichiamo oggi.

In tema di ravvedimento, si ricorda che l'interpretazione tradizionale dell'agenzia delle Entrate è che la norma dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs 472/1997, secondo cui la sanzione è ridotta a un decimo in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, sarebbe l'unica ipotesi di regolarizzazione in caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione. Una volta superato tale limite temporale, dunque, l'omissione in esame non sarebbe più ravvedibile. A ben vedere, però, tale conclusione appare suffragata non tanto dal testo dell'articolo 13, quanto dalla specifica disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, a mente della quale le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse.

Nel comparto dei tributi locali, al contrario, non esiste alcuna previsione

che qualifichi come omesse le dichiarazioni tardive, anche oltre i 90 giorni. Nell'articolo 13 in esame, infatti, si legge chiaramente che le violazioni regolarizzabili nelle varie scadenze di legge possono riguardare indifferenteemente «gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo», dunque tutte le violazioni, comprese le omesse dichiarazioni.

Va inoltre segnalato che nella circolare n. 184 del 1998, emanata a commento delle modifiche della riforma del regime sanzionatorio del 1997, mentre nella parte Ici si prende una posizione restrittiva, analoga a quella delle Entrate, nella parte riferita alla Tarsu si esprime parere favorevole alla ravvedibilità dell'omessa dichiarazione entro l'anno, che all'epoca era il



termine ultimo per il ravvedimento.

In sostanza, da un esame di carattere sistematico, sembra potersi escludere che l'omissione della dichiarazione possa essere sanata solo entro 90 giorni dalla scadenza, ben potendo rientrare nella disciplina riferita alla generalità delle violazioni.

Le Finanze condividono questa lettura e affermano pertanto che se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (articolo 13, lettera c, Dlgs 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento.

A suffragare questa lettura, concorrono peraltro ulteriori considerazioni di principio. Va infatti evidenziato che nei principali tributi comunali le informazioni rilevanti sono

contenute in banche dati disponibili alle amministrazioni locali (ad esempio quella catastale o quella alimentata dal Modello Unico Informatico che accompagna gli atti di trasferimento degli immobili). Ne consegue che sono pochi i casi in cui la dichiarazione contiene davvero dati e notizie essenziali per le verifiche tributarie. Nel caso poi della richiesta di agevolazioni (ad esempio esenzione per produzione di rifiuti speciali), l'orientamento sinora prevalente della Cassazione è il seguente: in assenza di tempestiva dichiarazione, il beneficio non compete. In pratica, nella materia delle agevolazioni, l'omessa presentazione della denuncia nei termini viene considerata, di regola, non sanabile.

In sintesi, la pretesa di applicare il termine ristretto di 90 giorni per regolarizzare le omissioni dichiarative appare, nel comparto dei tributi locali, davvero irragionevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE LA DIFFERITA DELL'EVENTO E LE RELAZIONI «PLUS»

Dal sito dedicato a Telefisco è possibile rivedere il convegno di giovedì scorso in differita, acquisendo i crediti formativi. Inoltre, con la formula Plus si potrà partecipare ai webinar aggiuntivi di mercoledì 7 e mercoledì 14 febbraio.
www.ilsole24ore.com/telefisco
Il sito per informazioni e iscrizioni

12 febbraio

LUNEDÌ PROSSIMO IN EDICOLA IL FASCICOLO DELL'ESPERTO

Nel Sole 24 Ore di lunedì prossimo, 12 febbraio, il fascicolo con i quesiti dell'Esperto risponde sarà dedicato al Forum abbinato a Telefisco 2024 e raccoglierà una selezione delle risposte alle domande di interesse generale poste dai lettori e dai partecipanti al convegno.

Le risposte ufficiali del ministero dell'Economia e finanze

Pubblichiamo per la prima volta le risposte del ministero dell'Economia e finanze ai quesiti di Telefisco 2024.

In tema processo tributario le risposte sono state elaborate dal dipartimento della Giustizia tributaria, in tema di tributi locali dal dipartimento delle Finanze e in tema di antiriciclaggio dal dipartimento del Tesoro.

Processo tributario



1

Testimonianza scritta: quale modello usare

In attesa che venga predisposto il modello della testimonianza scritta previsto dal decreto sulla riforma del contenzioso e considerando che tale previsione è già attualmente in vigore in forza della legge 130/2022, è possibile utilizzare il modello previsto dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni attuative o ci sono altre disposizioni cui devono attenersi i giudici e le parti?

Il comma 4 dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto con l'articolo 1, comma 1, lett. a), del Dlgs. 220/2023, ha modificato la disciplina relativa alla testimonianza scritta, prevedendo che «la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica». In attesa della pubblicazione del modello sul sito istituzionale del Dipartimento della Giustizia tributaria, il richiamo della norma alle forme previste dall'articolo 257-bis del Codice di procedura civile e il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, comportano l'estensione al processo tributario degli stessi adempimenti e obblighi previsti nel processo civile.

Pertanto, fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza in argomento, si ritiene

che il modello previsto dal codice di procedura civile sia utilizzabile anche nel processo tributario. Ovviamente, allo stesso dovranno essere apportate le necessarie modifiche quali, ad esempio, i riferimenti della Corte di Giustizia tributaria adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario.

2

La produzione di prove in appello

Il nuovo articolo 58 del Dlgs 546/1992 esclude la produzione di nuove prove in appello, salvo specifiche deroghe. Tale previsione è in vigore dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta» del relativo decreto. Come si dovrà comportare il difensore, nell'ipotesi in cui non abbia prodotto legittimamente (stante la norma attualmente in vigore) determinati documenti nel corso del primo grado, se la proposizione dell'appello è successiva all'entrata in vigore di tale nuova disposizione?

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 58 del Dlgs 546/1991, così come modificato dall'articolo art. 1, comma 1, lett. bb), Dlgs. 220/2023, prevede che: «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti». La norma prosegue, affermando la possibilità di ammissione di documenti nuovi, nel caso in cui «il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».

Pertanto, anche nel caso prospettato, rientra nella esclusiva cognizione del collegio verificare la possibilità di ammettere i documenti non prodotti dinanzi al giudice di primo grado.

3

Letture del dispositivo e decorso dei termini

Il nuovo articolo 35 del Dlgs 546/92 prevede l'obbligo del collegio di dare lettura immediata del dispositivo ovvero, in caso di riserva, di comunicarlo nel termine perentorio di 7 giorni. Il termine per il deposito della sentenza/motivazioni può ritenersi di 30 giorni, come disciplinato dalle regole

general? In tale contesto è corretto ritenere che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della successiva impugnazione la data di lettura del dispositivo sia ininfluente?

Il termine per il deposito della sentenza è disciplinato dall'articolo 37 del Dlgs 546/1992, in cui si stabilisce che la sentenza è pubblicata «mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione».

La disciplina dell'impugnazione della sentenza, invece, è contenuta nell'articolo 51 del Dlgs 546/1992 in cui si dispone che i termini decorrono dalla «notificazione ad istanza di parte» ovvero dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 38, comma 3, del Dlgs 546/1992 e art. 327 del c.p.c.). Alla luce del quadro normativo sopradescritto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la data di lettura del dispositivo è ininfluente.

4

Sospensiva e dispositivo

Quali sono le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica tempestivamente il dispositivo della udienza di sospensiva?

Le norme inerenti alle comunicazioni del dispositivo dell'udienza di sospensione (art. 47 del Dlgs 546/1992) non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.

Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo in esame possano configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.

5

Dispositivo e termine dei 7 giorni

Quali sono in futuro le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica entro 7 giorni il dispositivo della udienza di merito dal momento che tale

termine sembrerebbe perentorio?

Le norme contenute nell'art. 35 del Dlgs 546/1992, relative alle comunicazioni del dispositivo dell'udienza di merito non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.

Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo in esame possano configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.

6

Ricorso telematico in scadenza di sabato

Si applica anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la regola secondo cui se la scadenza del ricorso è di sabato, essa è automaticamente prorogata al giorno successivo non festivo

L'articolo 155 del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario mediante il rinvio generale di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, statuisce che «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo».

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato».

La disciplina processuale tributaria non esclude che le notifiche telematiche degli atti processuali possano usufruire della proroga prevista per il termine che cade in un giorno festivo o di sabato. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass., 31 maggio 2016, n. 11269, più recentemente Cass., 9 gennaio 2024, n. 740), si ritiene che si applichi anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la proroga al giorno successivo non festivo, qualora la scadenza cada nella giornata di sabato.

7


La sentenza semplificata

La nuova norma sulla sentenza semplificata, stante

la sua collocazione nel nuovo articolo 47-ter relativo alla domanda di sospensione, consente al giudice tale facoltà solo per i procedimenti ove vi sia una richiesta di sospensiva, o si tratta di una facoltà estesa a qualunque giudizio? È applicabile per le sospensive chieste in grado di appello, non essendovi uno specifico richiamo in tal senso?

Non si formula risposta al quesito poiché attiene alla funzione giurisdizionale e, pertanto, rientra nella cognizione esclusiva del giudice tributario.

Tributi locali



8

Imposta di soggiorno non versata all'hotel

Nella risposta a interpello 3/2022 dell'agenzia delle Entrate, è stato affermato che la tassa di soggiorno va inserita eventualmente nei corrispettivi con il codice di esclusione in base all'articolo 15, comma 1 n. 3, del Dpr 633/72 nel presupposto che si tratti di una somma anticipata «in nome e per conto del turista» il quale è il responsabile di imposta. Da tale presupposto, nell'ipotesi

in cui il turista non corrisponda all'albergatore l'imposta di soggiorno, come dovrà comportarsi l'albergatore nella dichiarazione periodica e nel versamento? È sufficiente presentare un'istanza al comune indicando gli estremi del turista inadempiente?

Si ritiene, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza contabile, che l'imposta di soggiorno debba essere richiesta al gestore della struttura ricettiva in quanto responsabile del versamento dell'imposta. Ed invero, la Corte dei Conti Sez. giur. per la regione Lombardia nella sentenza n. 159 del 2021 ha statuito che: «con la riforma introdotta dall'articolo 180 del D.L. n. 34 del 2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista.

Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente.

Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, D. Lgs. n. 471 del 1997».

Si deve, altresì, aggiungere che la stessa statuizione è stata confermata dalla Sez. giur. per la regione Emilia-Romagna nella sentenza n. 27 del 2022.

9

Oneri della riscossione coattiva

Il decreto 14 aprile 2023 del ministero dell'Economia e - relativo all'individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti

locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore - prevede, all'articolo 7, il rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. In particolare, l'articolo in questione, dispone che «oltre al rimborso di cui agli articoli 5 e 6, compete anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione». Il successivo comma 2, precisa che «per lo svolgimento delle attività comprese nella tabella in allegato B la liquidazione del relativo rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto». Nel caso in cui il Comune (o il concessionario della riscossione iscritto all'albo disciplinato dall'articolo 53, del Dlgs 446/1997) svolga direttamente la riscossione coattiva, procedendo al pignoramento diretto dello stipendio per un credito comunale, ad esempio, di euro 2.500, è possibile richiedere oltre alle spese di cui alla tabella A (euro 57) anche quelle relative alla tabella B (898 euro, a valori medi da Dm 147/2022)?

Per quanto concerne l'individuazione delle misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi compresi i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso, occorre fare riferimento all'art. 5 del Decreto 14 aprile 2023, il quale rinvia alla Tabella A allegata al Decreto in discorso, i cui valori rimborsano tutti i costi e gli oneri sostenuti per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.

Nel caso in cui per recuperare il credito sia necessario porre in essere ulteriori attività, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva e individuate dalla tabella B allegata al medesimo Decreto, al Comune o al soggetto affidatario che gestisce la riscossione coattiva compete anche il rimborso delle spese vive, dei diritti e degli oneri sostenuti per le suddette attività, sempre che tali spese siano supportate da atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

10

Ravvedimento operoso

L'articolo 13 del Dlgs 472/1997, consente la regolarizzazione di qualsivoglia violazione anche omissiva, senza limiti di tempo, a condizione che non vi siano stati accertamenti. Secondo l'interpretazione tradizionale, l'unica modalità di regolarizzazione dell'omissione dichiarativa è quella di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997, secondo cui la sanzione è ridotta a un decimo in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni. A ben

vedere, però, tale conclusione si adatta solo ai tributi erariali, alla luce dell'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, a mente del quale le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse.

Nel comparto dei tributi locali, al contrario, non esiste alcuna previsione che qualifichi come omesse le dichiarazioni tardive, anche oltre i 90 giorni, mentre nell'articolo 13 si legge chiaramente, per l'appunto, che le violazioni regolarizzabili nelle varie scadenze di legge, ad esempio entro la dichiarazione successiva (lettera b) del medesimo articolo 13), possono riguardare indifferentemente «gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo», dunque tutte le violazioni, comprese le omesse dichiarazioni. Si è quindi della convinzione che nei tributi locali sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le regole ordinarie.

Vale segnalare infine che nella circolare del Mef n. 184 del 1998, mentre nella parte Ici si prende una posizione restrittiva, nella parte riferita alla Tarsu ci si esprime nel senso della ravvedibilità dell'omessa dichiarazione entro l'anno, che all'epoca era il termine ultimo per il ravvedimento.

Si condivide questa ricostruzione interpretativa?

Si condivide l'interpretazione proprio perché per i tributi locali non esiste un discrimine tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa.

Se il ravvedimento viene effettuato entro i 90 giorni si applica l'art. 13, comma 1, lett. c) oppure le altre ipotesi previste dalle lett. precedenti in quanto applicabili.

In materia di tributi locali, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l'omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali, per le quali l'art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322 del 1998, prevede che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, si ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 472 del 1997. In caso contrario, potranno essere applicate le sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall'art. 13 in discorso, in quanto compatibili.

Antiriciclaggio



11

Registro titolari effettivi e violazioni

Il Registro dei titolari effettivi previsto dall'articolo 21 del

decreto legislativo 231 del 2007 è stato reso operativo attraverso l'emanazione a cura del ministero delle Imprese e del made in Italy dell'ultimo decreto previsto (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 236 del 9 ottobre 2023) che impone alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del Codice civile) e alle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (Dpr 361/2000), di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. Oltre alla sanzione per l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo, che è punita con la medesima sanzione stabilita dall'articolo 2630 del Codice civile, sono previsti altri tipi di violazioni in caso di dichiarazioni mendaci e quali sono i poteri degli amministratori delle società e degli enti e dei trustee in caso di mancata cooperazione dei soci degli associati e degli eventuali beneficiari?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(TUDA).

Ne deriva che, in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 76 del TUDA. Invero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f), del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, la comu-

nicazione avente ad oggetto i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, deve contenere la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle suddette sanzioni.

Con riguardo allo specifico quesito circa eventuali poteri degli amministratori delle società e degli enti e dei trustee in caso di mancata cooperazione dei soci, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le informazioni sulla titolarità effettiva inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo individuato anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora, poi, permangono dubbi in ordine alla titolarità effettiva, gli amministratori acquisiscono le informazioni richiedendole espressamente ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

Secondo quanto dispone lo stesso comma 3 dell'articolo 22, l'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio di fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Inoltre, ove compatibili, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 del TUF, 74 e 77 del CAP e 2341-ter del codice civile.

12

Difformità titolare effettivo

L'articolo 21, lettera e-bis), del Dlgs 231/2007 prevede che i soggetti obbligati segnalino al Registro dei titolari effettivi le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela. Qual è il soggetto tenuto a vigilare sul rispetto di tale obbligo, come deve essere effettuato ed entro quale termine? Inoltre, chi è obbligato a fare tale segnalazione? Tra i soggetti obbligati devono essere considerate anche pubbliche amministrazioni, società pubbliche? Quali sono le eventuali sanzioni?

Rispetto all'ipotesi di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi e al relativo obbligo di segnalazione di cui all'articolo 21, comma 5, lett. e-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, giova innanzitutto rinviare alle specifiche FAQ nn. 13 e 14, pubblicate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Banca d'Italia e dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) sui rispettivi siti internet istituzionali.

Tanto premesso, si evidenzia che le modalità per la segnalazione di cui sopra sono disciplinate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55, che all'articolo 6, comma 5, prevede che i soggetti obbligati accreditati segnalino tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per

effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni così acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso al Registro, secondo le modalità indicate nelle convenzioni sottoscritte dalle stesse autorità con Unioncamere e Infocamere, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

Si precisa che sono tenuti alla segnalazione i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, previo accreditamento ai sensi all'articolo 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela.

Inoltre, si segnala che ai sensi del successivo comma 6 dell'articolo 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, le suddette segnalazioni sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUD-DA, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge in caso autodichiarazioni mendaci.

13

Enti sportivi

Nel caso di enti, associazioni o società sportive dotate di personalità giuridica (le federazioni sportive nazionali/ discipline sportive associate/ enti promozione sportiva, le società sportive dilettantistiche nonché le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del

terzo settore con personalità giuridica di diritto privato) acquisita diversamente dalle procedure previste dal Dpr 361/2000 è comunque necessaria l'iscrizione al registro dei titolari effettivi?

Si rinvia all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prescrive l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva in capo alle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

14

La qualifica di Pep e i familiari

Le linee guida del Cndcec precisano che la qualifica di Pep (persona politicamente esposta) acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d'affari non si estende automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d'affari a tale soggetto. Ad esempio:

- 1. A è socio di affari di B che è Pep. A è Pep, ma i suoi familiari non lo sono.**
- 2. A è Pep; suo padre B è Pep. I soci di B (padre di A) non sono Pep.**

È condivisibile tale interpretazione in sede di ispezione anche per altri soggetti obbligati?

Premesso che le linee guida degli organismi di autoregolamentazione sono da intendersi a esclusivo supporto degli iscritti, il decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) definisce all'articolo 1, comma 2, lettera dd) le persone politicamente esposte (PEP) quali «le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami». Tale definizione generale è poi declinata, in concreto, mediante un elenco dettagliato di PEPs.

Il disposto normativo, inoltre, prosegue precisando che «sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili». Inoltre «sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ALTRE RISPOSTE

Online su NT+ Fisco tutti i quesiti di Telefisco

Oltre alle risposte del ministero dell'Economia pubblicate in queste pagine, in occasione di Telefisco hanno dato chiarimenti ufficiali l'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza.

Tutti i quesiti sono liberamente consultabili online su:

ntplusfisco.
ilssole24ore.com